ASSOLOMBARDA

Contenzioso tributario

Premessa

IlDLgs. n. 220/2023 ha attuato la Legge delega di riforma fiscale in materia di contenzioso tributario.

In particolare, sulla base dei principi direttivi previsti dalla Legge n. 111/2023, il Decreto delegato abroga l'istituto del reclamo e della mediazione, con la conseguenza che, a prescindere dal valore della lite, qualsiasi ricorso andrà depositato nei 30 giorni dalla notifica.

Viene, inoltre, estero l'ambito applicativo della conciliazione giudiziale anche di fronte alla Corte di Cassazione, con sanzioni applicate nella misura del 60% del minimo edittale.

Dal punto di vista procedurale, si prevede inoltre:

il divieto di produrre nuovi documenti in appello, salvo il giudice li ritenga indispensabili ai fini della decisione o il contribuente non abbia potuto produrli nel primo grado del giudizio;
la facoltà per il giudice di decidere il merito in sede di esame della domanda cautelare, se pur in alcuni specifici casi espressamente previsti dal Decreto;
l'impugnabilità del diniego di autotutela;
la notifica del ricorso all'Agente della riscossione e all'ente creditore qualora il contribuente eccepisca l'omessa o irregolare notifica dell'atto presupposto.

Il Decreto è entrato in vigore il 4 gennaio 2024. Tuttavia, è prevista una diversa decorrenza, a seconda delle fattispecie modificate dal decreto delegato.

Nella seguente sezione si analizzano sisteticamente le principali novità introdotte dal decreto delegato. Per tutti i dettagli si rinvia allaGuida correlata.

_____

Vuoi approfondire la tematica della riforma fiscale?

Il Settore Fisco e Diritto d'impresa è a tua disposizione:

telefono: 02 58370267/308
email:fisc@assolombarda.it
Non sei associato e vuoi ricevere le informazioni introdotte dal Decreto Legislativo?

Contattaci >

Contenzioso tributario

Abrogazione del reclamo/mediazione

Il Decreto delegato prevede l'abrogazione dell'istituto del reclamo e della mediazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento (4 gennaio 2024).

Questo cambia le procedure per i ricorsi tributari: per i ricorsi notificati dopo tale data, è richiesto il deposito entro 30 giorni.

L'abrogazione ha effetto ex nunc, applicandosi ai nuovi casi, ma non retroattivamente ai procedimenti precedenti. In particolare, il MEF con un comunicato stampa del 22 gennaio ha specificato che l'abrogazione dell'istituto del reclamo-mediazione opera per:

i ricorsi tributari di valore fino a 50.000 euro,
notificati agli enti impositori e ai soggetti della riscossione a partire dal 4 gennaio 2024.

Pertanto,per i predetti ricorsi notificati fino al 3 gennaio 2024, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'art. 17-bis, del Dlgs. n. 546/1992, in vigore fino alla medesima data.

Contenzioso tributario

Prova testimoniale

Il Decreto, modificando l'articolo 7 del DLgs n. 546/1992, introduce nel processo tributario la testimonianza scritta.

Per effetto delle modifiche, la testimonianza segue, in quanto compatibili, le regole dell'articolo 257-bis c.p.c.; quindi è il giudice che, su richiesta di parte o anche d'ufficio se ne ricorrono i presupposti, autorizza l'assunzione della prova e formula i quesiti a cui il teste dovrà rispondere, una volta ricevuto il relativo modello.

Le nuove diposizioni sulla prova testimoniale operano per i ricorsi notificati dal 2 settembre 2024.

Contenzioso tributario

Processo telematico

Il Decreto introduce l'obbligo per le parti, i consulenti e gli organi tecnici di notifica e deposito esclusivamente con modalità telematiche, secondo le norme tecniche del processo tributario telematico.

Redazione degli atti processuali	Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, degli ausiliari, delle segreterie, delle parti e dei difensori devono essere sottoscritti con firma digitale, salvo casi eccezionali. La mancata sottoscrizione con firma digitale dei provvedimenti giudiziari del giudice tributario determina la loro nullità.

Udienze a distanza	Per i ricorsi di primo e di secondo grado notificati dal 5 gennaio 2024, i contribuenti e i loro difensori, gli enti impositori e i soggetti della riscossione, i giudici e il personale amministrativo delle Corti di Giustizia tributaria possono partecipare da remoto alle udienze. L'udienza a distanza può essere chiesta da una sola delle parti con il ricorso o con atto da notificare alle altre parti e depositare in segreteria nei 10 giorni liberi prima dell'udienza (occorre depositare anche la prova della notifica).Se una parte chiede la discussione in pubblica udienza e in presenza e un'altra parte chiede invece di discutere da remoto, la discussione avviene in presenza, fermo il diritto, per chi lo ha chiesto, di discutere da remoto. Nel caso in cui una parte chieda di discutere in presenza, i giudici ed il personale amministrativo partecipano sempre in presenza alla discussione.
Modifiche al processo telematico	

Violazione delle norme in materia di processo telematico	Per i ricorsi di primo e secondo grado notificati dal 2 settembre 2024, le violazioni delle norme in tema di telematica non invalidano il deposito. Il giudice, infatti, può ordinare alla parte di regolarizzare l'errore entro un termine perentorio; se la regolarizzazione non avviene entro questo termine il deposito o la notifica non sono validi. Inoltre, qualsiasi documento "su supporto cartaceo" (quindi tutti i documenti non formati, all'origine, in via informatica) potrà essere valutato dal giudice solo se il difensore appone apposita attestazione di conformità all'originale.

Contenzioso tributario

Conciliazione giudiziale

Conciliazione giudiziale in Cassazione

Il Decreto delegato estende alle controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione la possibilità di definire il giudizio mediante accordo conciliativo.

In caso di definizione mediante conciliazione del giudizio pendente davanti la Corte di Cassazione la riduzione delle sanzioni sale al 60% del minimo previsto per legge. La nuova norma si applica ai ricorsi per Cassazione notificati dal 5 gennaio 2024.

Conciliazione giudiziale proposta dal giudice

Il Decreto apporta poi alcune modifiche alla conciliazione proposta dal giudice. In particolare, si prevede che:

la proposta conciliativa può avere riguardo non solo all'oggetto del giudizio e a questioni di facile e pronta soluzione ma anche ai precedenti giurisprudenziali;
il rinvio dell'udienza può essere disposto se richiesto anche da una delle parti.

Contenzioso tributario

Decisione del giudice

Deliberazioni del collegio giudicante

Il collegio giudicante, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata, subito dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella Camera di Consiglio e, al termine, dà lettura immediata del dispositivo, salva la facoltà di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi 7 giorni.

Rimane ferma la necessità di pubblicazione della sentenza nei 30 giorni dalla deliberazione.

Sospensione della sentenza

Anche in sede di appello, la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado è tenuta a fissare l'udienza di discussione della sospensione entro il termine massimo di 30 giorni dal momento della presentazione dell'istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno 5 giorni prima (e non più 10).

In d'appello la Corte non può trattare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza congiuntamente al merito.

Contenzioso tributario

Decisione in sede cautelare

La riforma introduce per il giudice (monocratico o collegiale) la possibilità di definire la causa in sede di decisione della domanda cautelare.

Il giudice può decidere il merito se sussistono i presupposti per la c.d. sentenza semplificata, ovvero quando "ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso"; in tali ipotesi, la motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, a un precedente conforme.

La norma ha effetto per le domande cautelari che si riferiscono a ricorsi notificati a partire dal 5 gennaio 2024.

Contenzioso tributario

Spese del giudizio

Il Decreto conferma il criterio generale previsto per la compensazione delle spese processuali, in base al quale la compensazione può avvenire, in tutto o in parte, "in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate".

Siprevede, inoltre che le spese di lite siano compensate, in tutto o in parte, anche quando:

la parte sia risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio; così, se nel corso del contraddittorio con gli Uffici, il contribuente non produce documenti che in sede contenziosa si rivelano decisivi per l'accoglimento del ricorso, il giudice dovrà disporre la compensazione alle spese;
la parte non ha tenuto conto del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte. Pertanto, in presenza di un ricorso o di una memoria eccessivamente prolissi o poco chiari, potrà essere disposta la compensazione delle spese.

Le novità si applicano per i ricorsi di primo, secondo grado e di Cassazione notificati dal 5 gennaio 2024.

Contenzioso tributario

Nuove prove in appello

A partire dai ricorsi notificati dal 5 gennaio 2024, viene modificato il regime probatorio del giudizio di appello.

In base alla nuova formulazione della norma, i nuovi mezzi di prova e i nuovi documenti possono essere prodotti solo se, in via alternativa:

il giudice li ritiene indispensabili ai fini della decisione;
la parte dimostra che non ha potuto produrli in primo grado per cause ad essa non imputabile.
I nuovi documenti devono essere depositati nei 20 giorni liberi prima dell'udienza.

Inoltre, la parte può proporre ”motivi aggiunti” qualora venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o dei provvedimenti impugnati.

La possibilità di proporre nuovi motivi, testualmente, non è prevista per il procedimento ordinario di primo grado, ma solo per la decisione del merito in sede cautelare e per il giudizio di appello.